VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEI SOCI DI ISCOS

DEL 31/05/2021

Il 31 maggio 2021 si è svolta in videoconferenza l'assemblea straordinaria dei soci di Iscos, con sede in via G.M. Lancisi, 25, 00161 Roma, codice fiscale 97028820583, iscritta nell'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo (art.26 commi 2 e 3 della L. 125/2014 e dell'art. 17 del D.M. 113/2015) in forza del decreto 2016/337/000214/1 del 04/04/2016 ed iscritta all'anagrafe delle ONLUS della Regione Lazio in forza del DR 25 febbraio 2015 art. 32, comma 7, Legge 125 dell'11/08/2014, per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie, anche ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore) ed approvazione del nuovo statuto dell'Associazione quale Ente del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione signor Vincenzo Russo, nato a Gallarate il 5/9/1974, residente a Jesi, via Ferrari 20,il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata ed elettronica in data 14 maggio 2021;

- che, in virtù della normativa emergenziale emanata per contrastare la pandemia in corso, in particolare degli artt. 73 e 106 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "Cura Italia"), convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, degli artt. 3, comma 6, lett. b), e 19 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (decreto "Milleproroghe"), come modificato in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, che ha prorogato tale possibilità al 31 luglio 2021, e dell'art. 8, comma 4, del d.l. 1° aprile 2021 n. 44 (decreto "Sostegni"), e come disposto nell'avviso di convocazione, la presente assemblea si svolge interamente in videoconferenza, tramite collegamento alla piattaforma "ZOOM", raggiungibile attraverso l'indirizzo web https://us02web.zoom.us/j/81352566021?pwd=ZHZJRzhRZEc2L0lROStJYjBRellBZz09

- che tale strumento di telecomunicazione garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva, costante ed immediata partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che sono ora presenti in proprio o rappresentati per regolari deleghe conservate agli atti dell'associazione, collegati attraverso la piattaforma "ZOOM", come sopra specificato, n. 29 (ventinove) associati su n. 42 (quarantadue) associati aventi diritto di voto;

- che del Consiglio Direttivo è presente il Presidente nella sua stessa persona ed i consiglieri Giorgio Graziani, FNP rappresentata da Piero Regazzini, INAS rappresentata da Liliana Ocmin, Iscos lazio rappresentato da Dario Roncon, Iscos Lombardia rappresentato da Marta Valota, Iscos Piemonte rappresentato da Paolo Pozzo;

- che del Collegio dei revisori è presente la presidente dott.ssa Viviana D'Ortenzio, il revisore dott. Renato Pedullà e il revisore dott. Vincenzo Conso.

L'elenco dei presenti viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita, in unica convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

il Presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare lo statuto dell'associazione, anche alla luce del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"); ciò al fine di consentire all'associazione, la trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "Altri enti del terzo settore", allorquando questo diverrà pienamente operativo, ossia a decorrere dal termine di cui agli artt. 30 e seguenti del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.

Il Presidente illustra, quindi, all'assemblea le modifiche statutarie di maggior rilievo.

riguardanti in particolare la previsione che, a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il netto del patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

Il Presidente precisa che, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è necessario che l'associazione rispetti, in particolare, i requisiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore, relativamente alla base associativa.

Terminata l'esposizione riassuntiva, il Presidente dà lettura dello statuto e successivamente invita l'assemblea alla discussione sull'argomento.

In relazione allo statuto proposto dal consiglio direttivo si apre la discussione in merito ad alcuni punti sui quali il consiglio raccoglie i suggerimenti di modifica proposti da alcuni soci.

Terminata la lettura e la discussione il Presidente pone in votazione il seguente testo di delibera:

"l'assemblea dell'associazione "ISCOS - Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo"

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo di statuto come esposto dal Presidente

2) di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere quanto necessario per dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare allo statuto approvato le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi, al fine di ottenere la trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La votazione, avvenuta per chiamata nominativa e conferma del voto espresso tramite la chat del programma ha dato il seguente risultato:

favorevoli: tutti gli associati intervenuti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la delibera approvata all'unanimità degli associati presenti.

Si allega quindi al presente verbale sotto la lettera "D" il nuovo testo di statuto approvato dall'odierna assemblea per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.00.

Firmato digitalmente da: VINCENZO RUSSO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Motivo: Assemblea straordinaria ISCOS
Luogo: Roma
Data: 12/07/2021 12:04:04

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma
Ufficio territoriale di Roma 5 (Tuscolano)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano
N. 2400
Serie 3
Data 09/09/2021
REGISTRATO CON EURO 200 ESENTE
IL DIRIGENTE

Allegato A – Presenti

Vincenzo Russo Presidente ISCOS,
Antonio Castellucci Segretario Cisl Puglia,
Piero Ragazzini Segretrio FNP,
Alberto Monticco Segretario Cisl FVG,
Alessandra Tolentino Femca,
Francesco Ferrante Fit,
Marco Viganò Segretario USR Lombardia,
Luca Caretti Segretario USR Piemonte,
Maria Pallotta Segretario USI Abruzzo Molise,
Liliana Ocmin INAS,
Miriam Ferrari Presidente Iscos Lombardia,
Andrea Cortesi Direttore Iscos E. Romagna,
Paolo Greco Presidente Iscos Sicilia,
Fulvia Silvestroni Fisascat,
Claudio Sottile Segretario Filca ,
Paolo Pozzo Presidente Iscos Piemonte,
Enrico Coppotelli Segretario USR Lazio,
Filippo Pieri Segretario USR Emilia Romagna,
Mariella Tonti Presidente Iscos Marche ,
Sebastiano Cappuccio Segretario USR Sicilia,
Marino D'Angelo FIST,
Franco Surano Presidente Iscos Puglia,
Massimo Saotta Cisl Reti ,
Giorgio Graziani Segretario Confederale Cisl,
Chiara Severino FP,
Sauro Rossi Segretario USR Cisl Marche,
Roberto Cocchi Presidente Iscos Friuli V. Giulia,
Stefano Mastrovincenzo IAL,
Fulvia Silvestroni FISASCAT,
Gianni Alioti collaboratore, Alessandra Boschetti amministrazione, Raffaella Recanatini responsabile amministrazione, Enrico Garbellini Coordinamento progetti,
Viviana D'ortenzio Presidente collegio dei sindaci Iscos,
Renato Pedullà componente collegio sindacale IScos,
Segretaria verbalizzante: Tiziana Pili

STATUTO DI ISCOS ETS

ART. 1 (Costituzione, denominazione e durata)

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"ISCOS – Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo - ETS"

con sede legale in Roma. L'associazione potrà costituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località italiana, comunitaria o estera. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopi e finalità sociali)

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la promozione e la tutela del lavoro dignitoso, della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori al dibattito democratico, dei diritti di donne, ragazze, bambine e bambini, dell'ambiente, dei diritti delle persone migranti, dei diritti dei popoli indigeni e tradizionali, dell'inclusione sociale delle persone disabili, della gestione sostenibile ed etica delle filiere produttive globali.

ART. 3 (Attività sociali)

Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore all'articolo 5 comma 1:

- lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti in favore del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 5. Parità di genere; 8. Lavoro dignitoso e crescita economica;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale realizzare le seguenti ulteriori attività tra quelle previste dall'articolo 5 del d.lgs 117/2017:

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o storico;
- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ISCOS ETS può presentare progetti e iniziative a istituzioni, organizzazioni, fondazioni o autorità regionali, nazionali e internazionali interessate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

L'Associazione può avvalersi di volontari, soci o non soci dell'ETS, nello svolgimento delle proprie attività. L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi fissati dall'art. 17, comma 4 del Codice del Terzo Settore e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, ricorrendo anche ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore .

ART. 4 (Collaborazioni con altri Enti)

ISCOS ETS può dare vita a tutte le attività e le iniziative ritenute utili o necessarie anche per il tramite di altri Enti aventi analoghe finalità solidaristiche; può aderire a enti, organizzazioni, associazioni e federazioni regionali, nazionali e internazionali con cui condivide le medesime finalità.

ART. 5 (Patrimonio e Bilancio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio di ISCOS è costituito da:

a) quote associative;

b) proventi derivanti da sottoscrizioni, in particolare tra i cittadini, le imprese e altri enti;

c) contributi comunque incassati per la realizzazione delle attività previste;

d) lasciti e donazioni;

e) ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio;

f) contributi dello Stato, enti o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 1quindici maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il trenta maggio per la definitiva approvazione.

-L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

-Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il trenta maggio per la definitiva approvazione.

Il Bilancio e la relazione di missione, una volta approvati, unitamente alla delibera di approvazione, saranno pubblicati sul bollettino informativo o sul sito internet dell'Associazione, per garantire la massima diffusione.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 6 (Soci)

Possono essere soci di ISCOS ETS le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, con o senza personalità giuridica, che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a realizzarli.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alcuno rispetto all'associazione, tanto meno sul patrimonio della stessa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né rimborsabili.

Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo accompagnata dalla dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere e ottenere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in materia, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi dell'associazione;

essere eletti negli organi dell'associazione;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare la sede dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione delle linee guida dell'attività attraverso la partecipazione alle assemblee;

ricevere entro i termini previsti dal presente statuto le convocazioni delle assemblee;

prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente

stabiliti dall'Assemblea;

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che non è in regola con il pagamento delle quote associativa, contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, che non rispetta le delibere degli organi dell'Associazione, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni.

L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

ART. 7 (Organi dell'Associazione)

a) L'Assemblea

b) Il Consiglio direttivo

c) Il Presidente

d) Il Direttore (eventuale)

e) L'Organo di controllo

ART. 7 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da un socio, o dal legale rappresentante di socio

diverso da persona fisica, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore ovvero da persona designata dagli intervenuti.

La convocazione dovrà effettuarsi mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio: la convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata A/R o inviata per e-mail di cui sia data la conferma del ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima, contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e seconda convocazione.

Quest'ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. *L'Assemblea ordinaria:*

a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, determinandone il numero;

b) nomina e revoca l'Organo di controllo;

c) approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in seconda convocazione,

successiva di almeno 24 (ventiquattro) ore alla prima, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Il voto degli associati in Assemblea è singolo, per qualsiasi deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentate in assemblea dal proprio legale rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da questi per iscritto. Ogni associato ha diritto di voto.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, per le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 (Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove,

secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno in cui scade il quadriennio, ed i suoi membri sono rieleggibili per ulteriori due mandati.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri l'Assemblea potrà deciderne la sostituzione con altro componente il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio.

Allo scadere dei quattro anni il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi Consiglieri. La carica di Consigliere è gratuita; ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo ha competenza su tutto quanto non sia competenza esclusiva dell'assemblea per legge o per statuto, e in particolare:

a) elegge al suo interno il Presidente;

b) nomina il Direttore;

c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

d) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci;

e) determina la quota associativa;

f) predispone le bozze del bilancio di esercizio, della relazione di missione ed eventualmente del

bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

g) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

h) delibera sull'istituzione di sedi operative decentrate sul territorio regionale; i) delibera dell'assunzione di personale

l) delibera circa l'adesione di ISCOS ETS a reti o piattaforme settoriali di secondo livello, italiane e/o internazionali;

m) delibera circa l'apertura di sedi e/o riconoscimento dell'associazione in Paesi terzi.

Il Consiglio Direttivo - si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviate sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

-il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni, firmati da chi presiede, sono trascritti in un apposito libro.

Il Consiglio direttivo può delegare, nei limiti stabiliti dal presente statuto, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio direttivo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente di ISCOS è nominato dal Consiglio direttivo. Rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato fino ad un massimo di due mandati.

Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

b) cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali ed internazionali;

c) convoca e presiede l'Assemblea;

d) convoca e presiede il Consiglio.

Il Presidente può delegare particolari poteri di rappresentanza al Direttore, con apposita procura.

ART. 11 (Il Direttore)

Il Direttore di ISCOS è nominato dal Consiglio direttivo. Dura in carica per il periodo deciso da Consiglio all'atto della nomina e può essere riconfermato.

Il Direttore:

a) dirige ISCOS e ne coordina gli uffici operativi per la razionale attuazione dei programmi e delle iniziative di rispettiva competenza;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

c) assicura a ISCOS le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente o di collaboratori esterni e ne dirige l'attività;

d) può essere delegato dal Presidente in relazione a particolari poteri di rappresentanza con apposita procura;

e) può firmare accordi di partenariato operativi per la realizzazione di progetti secondo le finalità dell'associazione, su incarico del Consiglio direttivo.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per libera determinazione dell'assemblea.

In caso di organo di controllo collegiale esso sarà composto di tre membri. L'organo di controllo dura in carica quattro anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Verifica dei soci)

I soci potranno in ogni momento verificare sul campo lo stato di avanzamento dei progetti alla cui realizzazione l'associazione ha contribuito in modo determinante. In questi casi, il Consiglio direttivo potrà riconoscere la copertura delle spese di viaggio e permanenza all'estero. Sono esclusi anche in questo caso compensi monetari.

ART. 14 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei tre quarti terzi dei soci, la quale nomina un liquidatore.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 15 (Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma
Ufficio territoriale di Roma 5 (Tuscolano)

Firmato digitalmente da: VINCENZO RUSSO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Luogo: Roma
Data: 22/09/2021 09:06:10